

XVIII legislatura

A.S. 2318:

**"Delega al Governo e altre
disposizioni in materia di spettacolo"**

Gennaio 2022

n. 282



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2022). Nota di lettura, «A.S. 2318: "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo"». NL282, gennaio 2022, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Delega al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo</i>)	1
Articolo 2 (<i>Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo</i>).....	4
Articolo 3 (<i>Osservatorio dello spettacolo</i>).....	6
Articolo 4 (<i>Portale INPS e servizi per i lavoratori dello spettacolo</i>)	7

Articolo 1

(Delega al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo)

L'articolo reca la delega al Governo finalizzata al riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche attraverso la redazione del Codice dello Spettacolo.

In particolare, il comma 1 richiama i criteri principi e direttivi¹, indicati dalla legge 22 novembre 2017, n. 175 (*Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della*

¹ La delega prevedeva i seguenti principi e criteri direttivi: alla lettera a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale nelle materie oggetto di delega; alla lettera b) razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato. Nello specifico, si stabilisce che sono attribuiti allo Stato: la gestione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e la determinazione – da esercitare tramite decreti non aventi natura regolamentare, previo parere del Consiglio superiore per lo spettacolo⁷ e previa intesa in sede di Conferenza unificata – dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul medesimo Fondo; l'armonizzazione degli interventi con quelli degli enti pubblici territoriali, anche attraverso accordi di programma; la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo e delle opere di giovani artisti e compositori emergenti, attraverso appositi spazi di programmazione nelle piattaforme radiotelevisive, anche mediante specifiche previsioni nel contratto di servizio con RAI-Radiotelevisione italiana Spa; la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, anche mediante le nuove tecnologie, attraverso misure rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e agli enti o istituti di alta formazione; la promozione dell'integrazione e dell'inclusione, attraverso attività formative, nonché mediante la pratica e la fruizione delle attività di spettacolo anche in contesti disagiati; l'individuazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di strumenti di accesso al credito agevolato anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, incluso l'Istituto per il credito sportivo; l'indicazione esplicita delle disposizioni abrogate e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, anche al fine di semplificare il linguaggio normativo. Entrambe le previsioni sono dirette a rendere più agevole la comprensione della disciplina per gli operatori del settore e più in generale per i cittadini interessati; l'aggiornamento delle procedure, valorizzando il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa; il riconoscimento dell'importanza di assicurare la più ampia fruizione delle attività di spettacolo, tenendo conto anche delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali applicabili in materia; alla lettera c) con specifico riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, la revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale, anche tramite scorporo delle risorse ad esse destinate dal FUS, in coerenza con le disposizioni adottate ai sensi del citato articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge n. 113 del 2006 e con i principi di riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 583, della legge n.232 del 2016⁹, nonché sulla base di ulteriori parametri. rafforzamento della responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle singole fondazioni; revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico prevedendo in particolare, nei casi di responsabilità accertata per lo scorretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione economico-finanziaria, che al sovrintendente sia preclusa la possibilità di essere nominato per lo stesso ruolo o ruoli affini, anche in altre fondazioni; realizzazione di coproduzioni nazionali e internazionali; promozione e diffusione della cultura lirica, con particolare riguardo alle aree disagiate; risultati artistici e gestionali del triennio precedente; alla lettera d) con specifico riguardo ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche: ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore o nell'ambito di settori diversi, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale, adeguando il quadro delle disposizioni legislative alla pluralità dei linguaggi e delle espressioni dello spettacolo contemporaneo; riconoscimento del ruolo dell'associazionismo nell'ambito della promozione delle attività di spettacolo; miglioramento e responsabilizzazione della gestione; ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazione nelle produzioni; previsione, ai fini del riparto del FUS, che i decreti non aventi natura regolamentare diretti alla determinazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la

materia), articolo 2, che non è stata esercitata entro i termini ivi previsti (12 mesi dall'entrata in vigore della medesima legge), nonché il procedimento e le condizioni, per l'adozione dei relativi decreti legislativi e delle eventuali disposizioni correttive e integrative previste dai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo della legge richiamata.

Il comma 2 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge n.175 del 2017, un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori, delle indennità e degli strumenti di sostegno economico temporaneo (SET) in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n.182 del 1997 (lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) aggiornamento e definizione dei requisiti di accesso agli strumenti di sostegno fondati su:
 - 1) limite massimo annuo di reddito riferito all'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni;
 - 2) limite minimo di prestazioni lavorative effettive nell'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni;

liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul medesimo FUS definiscano determinati criteri; alla lettera e) in relazione al settore delle attività musicali (di cui alla legge n.800 del 196711), revisione e riassetto della disciplina al fine di assicurare: l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, con particolare riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrali e ai complessi strumentali; l'estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, nonché quali elementi di coesione sociale e di aggregazione e strumenti centrali per lo sviluppo dell'offerta turistico-culturale; la definizione delle figure che afferiscono all'organizzazione e alla produzione di musica popolare contemporanea e dei criteri e requisiti per l'esercizio della suddetta attività; la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare italiana, anche in chiave contemporanea, con progetti artistico-culturali di valenza regionale e locale; il progressivo superamento dello strumento del contrassegno SIAE per quanto concerne la registrazione di opere musicali; alla lettera f), in relazione al settore della danza: revisione della normativa in materia di promozione delle attività di danza, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle opere di ricostruzione del repertorio coreutico classico e contemporaneo, alla produzione artistica e alla sperimentazione; introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle scuole di danza e al controllo e vigilanza sulle medesime nonché, al fine di regolamentare e garantire le professionalità specifiche nell'insegnamento della danza in questi contesti, individuazione di criteri e requisiti finalizzati all'abilitazione di tale insegnamento tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale; alla lettera g) revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse; alla lettera h) introduzione di norme, nonché revisione di quelle vigenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni, con riserva di un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del FUS per la promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado; alla lettera i), riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell'articolo 3612 della Costituzione e dell'articolo 2099 del codice civile¹³, tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative; alla lettera l) introduzione di disposizioni volte a semplificare gli iter autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, ivi inclusa l'autorizzazione di pubblica sicurezza; alla lettera m) sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri; alla lettera n) sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica e collaborazioni intersettoriali.

- 3) reddito derivante in misura prevalente dalle prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo;
- b) incompatibilità con sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti;
- c) individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dei sostegni;
- d) previsione di meccanismi contributivi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, anche ai fini dell'invarianza della spesa.

Il comma 3 prevede che dall'attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La RT certifica sul comma 1, che la disposizione di delega non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a conferire la delega per il riordino normativo in materia di spettacolo, già prevista dalla legge n. 175 del 2017, secondo il procedimento e alle condizioni di cui all'articolo 2, commi 5, 6 e 7 della stessa.

Segnala che il comma 6 dell'articolo citato prevede espressamente che dal decreto o dai decreti legislativi di riordino non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

In ordine alle misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dei sostegni, considerata la natura e la prevedibile entità di tale impegno, afferma che l'amministrazione – tramite gli enti accreditati a tale scopo – è in grado di provvedervi ricorrendo alle risorse finanziarie, strumentali e umane già disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, eventuali oneri potranno comunque trovare copertura mediante i meccanismi contributivi di cui alla lettera d).

Quanto al comma 3, ribadisce che la norma ivi prevista stabilisce che dall'attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica e che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, gli stessi possano essere adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va preliminarmente sottolineato che la disposizione fa proprie anche le condizioni procedurali già previste a suo tempo dai commi 5-7 del richiamato articolo 2 della legge 175/2017, confermando in tal modo la clausola di invarianza prevista dal comma 6 del medesimo, in cui si prevedeva che dalla attuazione della delega non sarebbero derivati e nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di

contabilità, qualora uno o più decreti legislativi di attuazione avesse determinato nuovi o maggiori oneri, e gli stessi non avrebbero trovato compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sarebbero stati emanati solo previa entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che ne avrebbero previsto le occorrenti risorse finanziarie a copertura. Principio, quest'ultimo, espressamente confermato dalla clausola di neutralità riportata dal comma 3 del provvedimento in esame.

In proposito, si ribadisce ancora un volta che l'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità prescrive che le leggi di delega debbano di norma accompagnarsi sempre all'indicazione dei mezzi di copertura necessari per all'adozione dei relativi decreti legislativi, prevedendosi, la sola eccezione, per la "complessità" della materia trattata - limitatamente perciò al caso in cui non sia materialmente possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi in sede di delega - della riconosciuta possibilità di un rinvio della quantificazione (e copertura) degli effetti, al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. Ivi stabilendosi, che per ciascuno schema di decreto legislativo, debba in ogni caso essere allegata una RT, che dia conto anche dell'eventuale neutralità finanziaria del medesimo.

Sul punto, posto pertanto che il comma 3 della norma in esame prevede espressamente la neutralità degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della delega, si soggiunge che l'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità, prescrive che la certificazione neutralità in atti normativi, debba essere sempre supportata da una RT recante l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a provarne l'effettiva e piena sostenibilità. Circostanza, quest'ultima, che, nel caso in esame, potrà essere verificata solo in sede di scrutinio delle RT che verranno annesse agli schemi di decreti delegati inerenti l'attuazione della delega da parte delle commissioni parlamentari competenti, nei termini, modalità e limiti espressamente indicati al comma 5 dell'articolo 2 della legge n. 175/2017 a cui il comma 1 dell'articolo in esame pone espresso riferimento in relazione alla delega in esame.

Con riferimento alla delega di cui al comma 2, non vi sono osservazioni da formulare, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, del fatto che i criteri di delega indicati non appaiono di per sé caratterizzarsi per profili innovativi ed onerosi e di quanto previsto dal comma 3, ai sensi del quale dall'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2

(Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo)

L'articolo istituisce presso il Ministero della cultura il registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo.

In particolare, il comma 1 richiama a tal fine l'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, recante disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, laddove la richiamata legge individua un elenco di categorie di lavoratori dello spettacolo i cui appartenenti sono obbligatoriamente iscritti al predetto Ente.

Il comma 2 demanda ad una apposito decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, la definizione dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione nel registro.

Il comma 3 stabilisce che il registro sia pubblicato nel sito *web* istituzionale del Ministero della cultura.

Il comma 4 precisa che l'iscrizione all'istituendo registro non costituisce condizione per l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 3, primo comma, del citato D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n.708 del 1947.

Il comma 5 reca infine una clausola di invarianza finanziaria dell'articolo in esame, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT certifica che l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a prevedere l'istituzione di un registro dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo, con funzione ricognitiva, da pubblicare nel sito *internet* istituzionale del Ministero della cultura.

Sul comma 5 precisa l'invarianza di oneri e dispone che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Evidenzia che le risorse già impegnate nella gestione dell'Osservatorio dello spettacolo (pari in media allo 0,14887694% del FUS ripartibile, ovvero a € 519.531,17 per l'anno 2021, Centro di responsabilità 8 – Direzione generale Spettacolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, capitolo 1390) potranno infatti assicurare anche la tenuta del registro.

Al riguardo, andrebbe fornita la quantificazione degli oneri stimati per l'attivazione del registro da istituire e per la sua gestione annua a regime e andrebbero altresì richiesti elementi e dati a dimostrazione della sostenibilità degli oneri, rispetto alle risorse indicate dalla RT che però devono far fronte anche agli oneri per la gestione dell'Osservatorio dello spettacolo e alle altre spese cui sono destinate: infatti oltre all'Osservatorio il nome del capitolo di bilancio indicato dalla RT fa riferimento anche a "affidamento di incarichi e la stipula di convenzioni". Andrebbe quindi evidenziata la quota dello stanziamento che sia effettivamente destinabile alla nuova finalità prevista dalla legge in esame. Inoltre, circa la quota delle risorse del FUS indicata dalla RT per il funzionamento dell'Osservatorio per lo spettacolo, nell'ambito del relativo decreto di riparto adottato per il 2021², andrebbero richieste rassicurazioni sull'effettiva possibilità che tale quota risulti confermata anche per gli anni successivi, dal momento che la dotazione del capitolo indicato dalla RT nel bilancio 2022/2024 reca una

² D.M. 11 febbraio 2021, n. 77.

previsione di spesa annua di soli 247 mila euro annui, sensibilmente inferiore a quella che è indicata dalla RT ma con riferimento all'anno 2021 ormai trascorso³.

Articolo 3 ***(Osservatorio dello spettacolo)***

L'articolo novella la disciplina dell'osservatorio dello spettacolo, al quale vengono attribuiti il compito di coordinamento con le attività degli osservatori regionali dello spettacolo e la facoltà di stipulare convenzioni con le università per l'effettuazione di tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea.

Il comma 2 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione del presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT certifica che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'integrazione dei compiti dell'Osservatorio dello spettacolo istituito dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché la possibilità per lo stesso di stipulare convenzioni con le Università al fine di ospitare tirocini formativi.

Sul comma 2 conferma l'invarianza di oneri e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dell'articolo in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ossia quelle a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 previste annualmente per il funzionamento, la dotazione dei mezzi e degli strumenti dell'Osservatorio dello spettacolo (pari in media allo 0,14887694% del FUS ripartibile, ovvero a € 519.531,17 per l'anno 2021, Centro di responsabilità 8 – Direzione generale Spettacolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, capitolo 1390), secondo quanto previsto dall'articolo 5 della medesima legge.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la norma prevede d'ora innanzi il riconoscimento di nuovi compiti di coordinamento previsti in capo all'Osservatorio dello Spettacolo dalla novella di cui alla lettera a), in aggiunta alla riconosciuta possibilità per il medesimo organo di stipulare convenzioni con le università a seguito della modifica di cui alla lettera b), andrebbero richiesti elementi documentativi a conferma della sostenibilità della clausola di invarianza prevista al comma 2, anche alla luce degli ulteriori oneri previsti sul medesimo stanziamento dal precedente articolo 2.

³ Si segnala che il capitolo 1390 dello stato di previsione del ministero della cultura, espressamente riferito a "Spese per il funzionamento, la dotazione e gli strumenti dell'Osservatorio per lo spettacolo nonché per l'affidamento di incarichi e la stipula di convenzioni" reca una previsione di stanziamento di appena 247.000 euro annui per il triennio 2022/2024.

Ciò, peraltro come segnalato all'articolo 2, considerando che la dotazione finanziaria ordinaria prevista in bilancio per le annualità 2022/2024 ai sensi della legislazione vigente è sensibilmente inferiore a quella indicata dalla RT per il 2021.

Articolo 4 ***(Portale INPS e servizi per i lavoratori dello spettacolo)***

L'articolo prevede che l'INPS, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite il proprio portale, attivi specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

In particolare, il comma 1 dispone che l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite il proprio portale, attivi specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, al fine di agevolare l'accesso alle prestazioni e ai servizi telematici, inclusa la consultazione dell'estratto conto contributivo, anche con riferimento alle attività svolte all'estero.

Il comma 2 quantifica gli oneri della disposizione in 250.000 euro annui, a decorrere dal 2022, stabilendo che per la relativa copertura sia disposta una contestuale riduzione, in misura e termini temporali identici, del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

La RT conferma che l'articolo prevede l'attivazione a carico di Inps di specifici servizi di informazione e comunicazione a favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo all'interno del proprio portale, al fine di agevolare l'accesso degli stessi alle prestazioni ed ai servizi telematici, ivi inclusa la consultazione dell'estratto conto contributivo.

Evidenzia che per l'attuazione della disposizione, l'INPS ha stimato un costo per infrastrutture informatiche pari a 250 mila euro annui, a decorrere dall'anno 2022 e che a tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, a valere sulla disponibilità di parte corrente (Cap. 6622 PG 4).

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va preliminarmente osservato che la disposizione reca una autorizzazione dal 2022, da intendersi quale limite massimo di spesa, a fronte di una previsione normativa che, entro il termine di 120 giorni, impone all'INPS di attivare, tramite il proprio portale, specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, al fine di agevolare l'accesso alle prestazioni e ai servizi telematici da parte degli interessati, inclusa la consultazione dell'estratto conto contributivo, anche con riferimento alle attività svolte all'estero.

A fronte di ciò, la RT si limita a fornire solo il dato complessivo dei costi previsti per l'installazione e tenuta del *data base* (250.000 euro annui), per cui andrebbe richiesta un'integrazione recante l'illustrazione dei dati e parametri considerati dall'INPS nella quantificazione degli oneri, distinguendo la quota di risorse che sarà destinata alla copertura dei fabbisogni connessi alla costituzione della piattaforma

telematica, da quelle destinate al suo funzionamento e manutenzione in ragione annua dal 2022.

Venendo ai profili di copertura, si osserva che se la norma indica la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista annualmente in favore del Fondo unico dello Spettacolo (FUS), la RT richiama però le risorse specificamente stanziare, in tale ambito, a valere del capitolo 6622 dello stato di previsione del Ministero per la cultura, che reca una dotazione di 107,7 milioni annui a decorrere dal 2022 espressamente a titolo di *"Quota del F.U.S. da erogare per il sovvenzionamento delle attività musicali in Italia e all'estero"* su cui andrebbero richieste rassicurazioni circa la riducibilità, rispetto ai fabbisogni eventualmente già programmati a valere di tale stanziamento.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Nov 2021 [Documentazione di finanza pubblica n. 30:](#)
PNRR: dati finanziari e quadro delle risorse e degli impieghi
- " [Nota di lettura n. 271](#)
Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra (**Atto del Governo n. 320**)
- " [Nota breve n. 25](#)
Le previsioni economiche di autunno 2021 della Commissione europea
- " [Nota di lettura n. 272](#)
A.S. 2447: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 273](#)
A.S. 2449: "Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche"
- " [Nota di lettura n. 274](#)
A.S. 2448: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"
- " Nota di lettura n. 275
- " [Nota di lettura n. 276](#)
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (**Atto del Governo n. 325**)
- " [Nota di lettura n. 275](#)
Regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (**Atto del Governo n. 326**)
- Dic 2021 [Nota di lettura n. 277](#)
A.S. 2463: "Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali"
- " [Nota di lettura n. 278](#)
A.S. 2470: "Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, recante misure urgenti finanziarie e fiscali"
- " [Nota di lettura n. 279](#)
Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico (**Atto del Governo n. 333**)
- " [Nota di lettura n. 280](#)
A.S. 2475: "Delega al Governo in materia di disabilità" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 281](#)
A.S. 2483: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (Approvato dalla Camera dei deputati)